

COMUNE DI RIOMAGGIORE

PROVINCIA DI LA SPEZIA

STATUTO COMUNALE

*Approvato con delibera C.C. nr. 041 del 29 dicembre 2003
e succ. modifiche (n. 032 del 06 aprile 2004)*

Indice

Titolo I Principi generali di autonomia

Capo I - Principi istituzionali

Art. 1 - L'autonomia

Art. 2 - L'autonomia e l'adeguamento dello statuto

Capo II - L'autonomia statutaria e normativa

Art. 3 - Lo statuto comunale ed il Testo Unico

Art. 4 - I regolamenti comunali

Art. 5 - Regolamenti comunali - Sanzioni pecuniarie amministrative

Titolo II Il Comune

Art. 6 - Ruolo e competenze generali

Art. 7 - Esercizio delle funzioni

Art. 8 - Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

Art. 9 - Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

Art. 10 - Attuazione del principio di sussidiarietà

Art. 11 - La semplificazione amministrativa e documentale

Art. 12 - Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

Art. 13 - Stemma e gonfalone storico

Art. 14 - Albo Pretorio

Titolo III Gli istituti di partecipazione popolare

Capo I - Gli istituti di partecipazione popolare

Art. 15 - Condizioni e finalità

Art. 16 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

Art. 17 - Associazioni ed organismi di partecipazione - Riconoscimento e rapporti con il Comune

Art. 18 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini

Art. 19 - Consultazioni della popolazione

Art. 20 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Capo II - Azioni popolari a tutela degli interessi comunali

Art. 21 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali

Art. 22 - Azioni risarcitorie di danni ambientali

Capo III - I diritti di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 23 - Diritto di accesso e di informazione

Titolo IV Forme associative e di cooperazione

- Art. 24 - Esercizio associato di funzioni
- Art. 25 - Convenzioni associate intercomunali
- Art. 26 - Unioni di Comuni

Titolo V

Organi di governo - Disposizioni generali

- Art. 27 - Organi di governo del Comune
- Art. 28 - Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni
- Art. 29 - Status dei componenti il Consiglio comunale
- Art. 30 - Pari opportunità

Titolo VI

Il Consiglio comunale

Capo I - La Presidenza del Consiglio comunale

- Art. 31 - Presidenza del Consiglio comunale - Costituzione
- Art. 32 - Funzioni e status del Presidente del Consiglio

Capo II - Il regolamento del Consiglio comunale

- Art. 33 - Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

Capo III - I Consiglieri comunali

- Art. 34 - Entrata in carica e durata del mandato
- Art. 35 - Consiglieri comunali - Prerogative
- Art. 36 - Gruppi consiliari
- Art. 37 - Votazioni dei Consiglieri comunali
- Art. 38 - Trattamento economico
- Art. 39 - Dimissioni
- Art. 40 - Surrogazioni e supplenze
- Art. 41 - Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio - Incarichi esterni

Capo IV - Adunanze - Convocazione

- Art. 42 - Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 43 - Adempimenti prima seduta

Capo V - Funzioni di competenza del Consiglio comunale

- Art. 44 - Funzioni e competenze
- Art. 45 - Indirizzo politico-amministrativo
- Art. 46 - Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma

Titolo VII

La Giunta comunale

- Art. 47 - Giunta comunale - Composizione - Numero degli Assessori
- Art. 48 - Nomina della Giunta - II
- Art. 49 - Assessori comunali - Divieti
- Art. 50 - Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo - Revoca
- Art. 51 - Giunta comunale - Convocazione e presidenza
- Art. 52 - Giunta comunale - Competenze

Art. 53 - Il sistema integrato dei servizi sociali

Titolo VIII Il Sindaco

Art. 54 - Ruolo e funzioni generali

Art. 55 - Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

Art. 56 - Esercizio della rappresentanza legale

Art. 57 - Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

Art. 58 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

Art. 59 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

Art. 60 - Durata in carica

Art. 61 - Mozione di sfiducia

Art. 62 - Dimissioni del Sindaco

Titolo IX L'autonomia organizzativa

Capo I - Ordinamento e gestione del personale

Art. 63 - Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo II - Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 64 - Il Segretario comunale

Art. 65 - Segretario comunale e responsabili di servizi - Incarichi - Funzioni

Capo III - I Servizi pubblici comunali

Art. 66 - Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

Art. 67 - I servizi pubblici comunali

Art. 68 - Società di capitali con partecipazione comunale

Titolo X L'autonomia finanziaria e impositiva Programmazione e ordinamento contabile

Art. 69 - Autonomia finanziaria

Art. 70 - Autonomia impositiva

Titolo XI Norme finali

Art. 71 - Revisione dello statuto

Art. 72 - Entrata in vigore

Titolo I **Principi generali di autonomia**

Capo I **PRINCIPI ISTITUZIONALI**

Art. 1 *L'autonomia della Comunità*

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione. L'autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata secondo l'art. 3 del Testo unico.
2. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

Art. 2 *L'autonomia e l'adeguamento dello statuto*

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.
2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del titolo V, parte II, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell'amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.
3. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede entro un anno dall'avvenuta deliberazione della presente norma, all'adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all'ente, dei quali lo stesso non è dotato.
4. La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla revisione, all'adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto del regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

5. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l'obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall'esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.

Capo II

L'AUTONOMIA STATUTARIA E NORMATIVA

Art. 3

Lo statuto comunale ed il Testo Unico

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all'art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dal Testo Unico.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

Art. 4

I regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, per le materie di competenza della Giunta.
2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.
4. Per il regolamento di cui al precedente secondo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

Art. 5

Regolamenti comunali

Sanzioni pecuniarie amministrative

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.
3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Titolo II **Il Comune**

Art. 6

Ruolo e competenze generali

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.
2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni, con le Province, con il Parco Nazionale delle 5 Terre, con le Comunità Montane

Art. 7

Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:
 - a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
 - b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
 - c) concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
 - d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
 - e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

- f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
- g) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.
2. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 8

Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

1. Il Comune considera valori fondamentali l'ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque .
2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo.
- Particolari garanzie sono previste per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d'insediamento produttivo per la piccola industria e l'artigianato, individuandone la collocazione sul territorio, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.

Art. 9

Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con le Province, con il Parco Nazionale delle 5 Terre, con le Comunità Montane, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 10

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

Art. 11

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa secondo le disposizioni vigenti ed i propri regolamenti.

Art. 12

Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Riomaggiore, Manarola, Volastra e Groppo.
3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,102 confinante con i comuni di La Spezia, Riccò del Golfo e Vernazza.
4. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Paese di Riomaggiore che è il Capoluogo.
5. le modifiche della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 13

Stemma e gonfalone storico

1. Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta "3 monti sorgenti dal mare con tralci fogliati laterali e corona sovrastante" ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta "Comune di Riomaggiore - Cinque Terre", costituisce il bollo ufficiale dell'ente.
2. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.

Art. 14

Albo Pretorio

1. Nella Sede Municipale, è individuato apposito spazio in grado di garantire l'integrità e la facilità di lettura, da destinarsi ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi, se del caso, di un messo comunale, e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo III
Gli istituti di partecipazione popolare

Capo I
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 15
Condizioni e finalità

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.

Art. 16
Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità garantito a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riomaggiore .
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 17
*Associazioni ed organismi di partecipazione
Riconoscimento e rapporti con il Comune*

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni, società sportive e società cooperative, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi.

Art. 18
Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, che possono richiedere la collaborazione del dirigente responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta entro 120 giorni dalla loro presentazione.
2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta, il sindaco sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.
3. Le istanze petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, vengono sottoposte all'Assemblea, dal Sindaco che può preliminarmente sentire i cittadini interessati.
Il Consiglio comunale le esamina nei tempi e nei modi indicati dal proprio regolamento.

La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Sindaco.

4. Le proposte dovranno essere sottoscritte da 300 elettori con firme autenticate dal Segretario Comunale.

Art. 19

Consultazioni della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco, può disporre l'indizione di pubbliche assemblee. Le assemblee, secondo l'oggetto, possono essere estese dal Sindaco ad una o più categorie di cittadini, ai residenti, od operatori in quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.

Art. 20

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità.
2. Il relativo regolamento comunale disciplina, anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge 675 del 31.12.96, le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi.

Capo III

AZIONI POPOLARI A TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNALI

Art. 21

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 22

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Capo IV

I DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 23

Diritto di accesso e di informazione

Il diritto di accesso viene esercitato nei termini previsti dal relativo regolamento.

Titolo IV
Forme associative e di cooperazione

Art. 24
Esercizio associato di funzioni e servizi

Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 25
Convenzioni associate intercomunali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con le Province e/o col Parco Nazionale delle Cinque Terre, con le Comunità Montane, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 26
Unioni di Comuni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.
2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.
3. L'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Lo statuto prevede che il Presidente dell'Unione è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.
6. All'Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il

numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'Unione.

7. All'Unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.

Titolo V
Organi di governo
Disposizioni generali

Art. 27

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 28

Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi non istituzionali ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune se non assunti formalmente in rappresentanza del comune medesimo.

Art. 29

Status dei componenti il Consiglio comunale

1. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale e delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.
2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone l'art. 81 del Testo Unico.
3. Per il trattamento economico dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nei successivi art. 38.

Art. 30

Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Titolo VI **Il consiglio comunale**

Capo I LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 31 *Presidenza del Consiglio comunale – Costituzione*

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vicesindaco.
3. In caso di assenza anche del vicesindaco le funzioni di presidente sono svolte consigliere anziano.

Art. 32 *Funzioni e status del Presidente del Consiglio*

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio comunale così come delineato nelle previsioni di cui all'art. 31 sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Presidente del Consiglio comunale in particolare:
 - programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;– promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione
 - cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
 - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo statuto e dal regolamento;
 - adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

Capo II

IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 33

Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.
2. Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:
 - a) gli avvisi di convocazione, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri utilizzando ogni mezzo di trasmissione che comprovi l'invio; in caso d'urgenza l'avviso deve comunque essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;
 - b) il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte all'o.d.g. interrogazioni e mozioni;
 - c) il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri;
3. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate e per l'adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l'organo di revisione contabile.

Capo III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34

Entrata in carica e durata del mandato

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.
3. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 35

Consiglieri comunali – Prerogative

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. Ogni Consigliere, assolve le proprie funzioni in ossequio alle disposizioni di legge, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento.
4. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Sindaco almeno venti giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

Art. 36
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il presidente. Le modalità per l'elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Sindaco, prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Sindaco, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.
4. I Consiglieri, in numero non inferiore a 3, che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.

Art. 37
Votazioni dei Consiglieri comunali

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.
3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 38
Trattamento economico

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Testo Unico e dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.
2. L'importo delle misure base è maggiorato delle percentuali d'incremento relative a particolari situazioni del Comune di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli Amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto.

Art. 39
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e

non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 40

Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 41

Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo V

ADUNANZE - CONVOCAZIONE

Art. 42

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:

- a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Sindaco mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che, su richiesta dei destinatari, lo stesso possa avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica.

Art. 43

Adempimenti prima seduta

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal capo III del titolo III del Testo Unico n. 267/2000 e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all'art. 69 del predetto Testo Unico.

2. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:

- a) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;

b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati;

Capo VI

FUNZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 44

Funzioni e competenze

1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dall'art. 42, dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.
3. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.
4. Il Consiglio comunale, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.
5. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 45

Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo con l'attività e l'adozione degli atti previsti dal precedente art. 44 fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:
 - a) l'adozione e l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti;
 - b) l'approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;
 - c) gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;
 - d) la definizione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Art. 46

Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.

2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l'art. 193 del Testo Unico.

Titolo VII **La giunta comunale**

Art. 47 *Giunta comunale - Composizione Numero degli Assessori*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, nel numero stabilito dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Art. 48 *Nomina della Giunta*

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e/o, limitatamente agli assessori, fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio comunale partecipano alle sue adunanze e hanno gli stessi diritti dei Consiglieri escluso quello di voto.
La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 49 *Assessori comunali – Divieti*

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 50 *Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo – Revoca*

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 51 *Giunta comunale - Convocazione e presidenza*

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco. Nel caso di

impedimento contemporaneo del sindaco e vicesindaco la Giunta è convocato dall'assessore più anziano d'età.

Art. 52

Giunta comunale – Competenze - Status

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.

3. La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

4. I componenti della Giunta hanno diritto ai permessi previsti dalla normativa vigente fatto salvo il manifestarsi di situazioni di carattere straordinario opportunamente documentate.

5. La Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;
- le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri o l'eventuale rinuncia alla stessa;
- la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la corresponsione dell'indennità di funzione ai dirigenti;
- la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
- delibera i progetti dei lavori pubblici;
- delibera i piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio.

6. La Giunta:

- predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 153, sesto comma;

- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

Art. 53

Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.
2. Il Consiglio comunale, in base allo schema ministeriale di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000, approva la Carta dei servizi sociali del Comune.

Titolo VIII

Il sindaco

Art. 54

Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale e lo presiede.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
5. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
6. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.
7. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.
8. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e

degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 55

Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie, ambientali, di igiene pubblica, e/o comunque nell'intento di prevenire o far cessare rischi e pericoli connessi con la tutela della pubblica incolumità, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.
2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 56

Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.
2. Le funzioni di difesa sono esercitate da un difensore esterno nominato dalla Giunta.
3. Il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta, previo parere legale,

Art. 57

Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.
2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
4. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono

essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal citato regolamento comunale.

Art. 58

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

Art. 59

Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'art. 54 del Testo Unico.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
7. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.
8. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall'art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art. 60

Durata in carica

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 61
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 62
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell'art. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.

Titolo IX
L'autonomia organizzativa

Capo I
ORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 63
Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/2000, secondo i seguenti criteri:

a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;

b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;

c) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

5. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall'art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

Capo II

DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 64

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni relative al Direttore Generale.

Art. 65

Segretario comunale e responsabili di servizi

Incarichi – Funzioni

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità agli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2, del Testo Unico può attribuire al Segretario comunale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.

2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire secondo l'art. 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall'art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

5. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

6. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.

Capo III

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 66

Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune, anche in forma associata con altri enti, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

Art. 67

I servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici locali sono organizzati e gestiti secondo la disciplina vigente tenuto altresì conto delle peculiarità di carattere locale.

Art. 68

Società di capitali con partecipazione comunale

1. Il Comune può costituire e/o partecipare a società di capitali, per azioni od a responsabilità limitata.

2. La nomina del Sindaco, di Assessori, di consiglieri comunali, alla titolarità di carica nelle società predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

Titolo X

L'autonomia finanziaria e impositiva Programmazione e ordinamento contabile

Art. 69

Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

Con l'acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 70
Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Titolo XI
Norme finali

Art. 71
Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 72
Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.